

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

Denominazione sociale

1. La Società è denominata "**Generali Italia S.p.A.**"

ARTICOLO 2

Sede legale ed eventuali sedi secondarie

1. La Società ha sede legale in Mogliano Veneto.

ARTICOLO 3

Durata

1. La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

ARTICOLO 4

Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.

2. Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.

3. La società fa parte del gruppo Generali. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che Assicurazioni Generali S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della società forniscono ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

ARTICOLO 5

Gestione sociale

1. La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita. Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Danni. Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Vita.

ARTICOLO 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 1.618.628.450,00 (unmiliardo seicento

diciottomilioni seicentoventottomila quattrocentocinquanta/00) ed è suddiviso in n. 3.237.256.900 (tremiliardi duecento trentasettemilioni duecento cinquantaseimila novecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 (cinquanta centesimi) cadauna.

2. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

3. L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato:

a) il capitale sociale è attribuito, per Euro 814.570.675,00 (ottocentoquattordicimilionicinquacentosettantamilaseicentosettantacinque/00) alla Gestione Vita e, per Euro 804.057.775,00 (ottocentoquattromilionicinquantasettemilasettecentosettantacinque/00) alla Gestione Danni;

b) la riserva da sovrapprezzo di emissione è attribuita, per Euro 2.682.701.496,62 (duemiliardiseicentottantaduemilionsettecentounomilaquattrocentonovantasei/62) alla Gestione Vita e, per Euro 2.703.413.687,10 (duemiliardisettecentotremilioni quattrocentotredicimilaseicentottantasette/10) alla Gestione Danni;

c) le riserve di rivalutazione sono attribuite, per Euro 86.166.807,63 (ottantaseimilionicentosantaseimilaottocentosette/63) alla Gestione Vita e, per Euro 47.085.665,97 (quarantasettemilioniottantacinquemilaseicentosessantacinque/97) alla Gestione Danni;

d) la riserva legale è attribuita, per Euro 264.463.028,69 (duecentosessantaquattromilioni quattrocentosessantatremilaventotto/69) alla Gestione Vita e, per Euro 59.262.661,07 (cinquantanovemilioni duecentosessantaduemilaseicentosessantuno/07) alla Gestione Danni;

e) le altre riserve sono attribuite, per Euro 176.141.999,72 (centosettantaseimilionicentoquarantunmilanovecentonovantanove/72) alla Gestione Vita e, per Euro 73.000.000,00 (settantatremilioni/00) alla Gestione Danni.

4. Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono riserve statutarie.

5. La Società potrà acquisire tra i soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto delle norme di legge. Tali finanziamenti saranno improduttivi di interessi salvo esplicito patto contrario.

ARTICOLO 7

Azioni e domicilio dei soci

1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

2. Il domicilio dei soci è quello che risulta dai Libri sociali.

ARTICOLO 8

Competenze dell'Assemblea

1. Salvo quanto previsto dal presente Statuto in tema di competenze del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera su tutte le materie ad essa riservate dalla vigente normativa di legge, nonché dallo Statuto sociale.

2. L'Assemblea delibera anche in merito all'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società che assume rilevanza alla luce della vigente normativa di settore applicabile al Gruppo

assicurativo di appartenenza, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

3. Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 9

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea.

2. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda ed anche di ulteriori convocazioni, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

3. I soci devono esibire le proprie azioni al fine di dimostrare la propria legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

ARTICOLO 10

Svolgimento delle adunanze

1. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla normativa vigente.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ed in assenza di entrambi, da chi viene eletto dagli intervenuti.

3. L'adunanza dei soci si può tenere per audioconferenza e per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 11

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre e da un massimo di quindici membri, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero ed il periodo di durata in carica.

2. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

3. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, come tempo per tempo modificato, ferma restando, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo medesimo, la possibilità di assumere la carica di consigliere non esecutivo in più di una società appartenente allo stesso gruppo.

4. Se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 12

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via esclusiva, ogni potere per la gestione della Società, salvi i limiti disposti dalla legge. Esso ha la responsabilità del sistema di governo societario, ne definisce gli indirizzi strategici, ne assicura la completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate, provvedendo affinché tale sistema sia idoneo a conseguire gli obiettivi previsti dalla vigente normativa di legge e regolamentare applicabile.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza a deliberare pure in tema di fusione, nei casi consentiti dalla normativa vigente, d'istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale ed entro quali limiti, di riduzione del capitale sociale in caso di recesso, di adeguamento dello Statuto a disposizioni imperative di legge nonché di trasferimento della sede sociale in altro comune all'interno del territorio nazionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche riuniti in Comitato se nominato, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 13

Presidente

1. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il Presidente assente o impedito.

2. Il Presidente non ha un ruolo esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale. Egli garantisce il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assicurando, tra l'altro, un'adeguata dialettica interna tra componenti delegati e privi di deleghe. Al Presidente competono i poteri ed i compiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e quelli attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente non è membro del Comitato Esecutivo, ove costituito, ma può partecipare alle relative riunioni, senza diritto di voto al fine di assicurare l'adeguato raccordo informativo tra detto Comitato ed il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, scegliendolo anche fra coloro che non ricoprono la carica di Amministratore.

ARTICOLO 15

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi non oltre il quinto giorno precedente a quello fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza, il predetto termine può essere più breve.

ARTICOLO 16

Svolgimento delle sedute consiliari

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

4. L'informativa che il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati rendono al Collegio Sindacale, ai sensi della vigente normativa, è effettuata con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari e di quelle del Comitato Esecutivo, se nominato. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 17

Rappresentanza legale e firma sociale

1. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vicepresidente più anziano d'età.

2. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano inoltre agli Amministratori Delegati, per gli atti ricompresi nelle loro attribuzioni.

3. L'organo amministrativo competente può conferire la rappresentanza e la firma sociale anche ad altri Amministratori, a dipendenti e a terzi mediante il rilascio di procure generali e speciali, per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza siano sottoscritti, in tutto o in parte, mediante riproduzione meccanica della firma.

5. Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

Composizione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili nella carica, le cui attribuzioni, i doveri e i termini di durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; i rimanenti devono essere scelti fra gli iscritti agli albi professionali individuati dalla normativa vigente.
3. Non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico, i seguenti soggetti:
 - a) coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
 - b) coloro che non posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 19

Funzioni

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile ed organizzativo della Società - compresi gli aspetti di competenza del sistema di governo societario e di quello amministrativo e contabile - sul suo concreto funzionamento nonché sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.
2. Spetta al Collegio Sindacale il potere di convocare l'Assemblea qualora, nell'espletamento del proprio incarico, ravvisi l'esistenza di fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

ARTICOLO 20

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Collegio Sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 21

Compenso e rimborso delle spese

1. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, spetta ai Sindaci il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 22

Bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio sociale è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

tale termine può essere prorogato a 180 giorni, quanto ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23

Destinazione dell'utile

1. Degli utili netti risultanti dal bilancio viene assegnato il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. In ordine alla destinazione dell'eccedenza, decide l'Assemblea di volta in volta.
3. L'Assemblea può deliberare l'assegnazione di utili a dipendenti della Società o di sue controllate mediante l'emissione di azioni, anche di categorie speciali, da assegnare individualmente ai beneficiari.
4. A questi ultimi possono essere inoltre assegnati strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, privi di voto nell'Assemblea degli azionisti.
5. E' consentita, ricorrendone i presupposti, la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I dividendi non riscossi si prescrivono entro cinque anni a favore della Società.

ARTICOLO 24

Scioglimento della Società

1. La Società si scioglie per le cause e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.